

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA /
UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA**

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA /, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Pro- Rettore alla Valorizzazione della Ricerca Prof. Danilo Porro , giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 2283/2013 vista la Determina Dirigenziale n.del (Prot. n.)
(di seguito denominata "*Università Milano Bicocca*");

E

L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA, con sede legale in Aosta, Via Cappuccini n 2/A. , C.F. 91041130070 - P. IVA 01040890079, rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Fabrizio Cassella, in qualità di Rappresentante legale;
(di seguito denominato, "*Università della Valle d'Aosta*")

PREMESSO CHE

- Che l'Università della Valle d'Aosta ha tra i suoi fini statutari la promozione della ricerca anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni;
- Che l'Università della Valle d'Aosta si propone altresì, di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica;
- Che l'Università Milano Bicocca, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca;
- Che è interesse dell'Università della Valle d'Aosta e dell'Università Milano Bicocca (di seguito, le "PARTI") approfondire la comprensione della sociologia dei processi economici, organizzativi e del lavoro in tutti gli aspetti;
- Che è scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie

interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca in materia;

- Che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, ovvero di attività di ricerca o consulenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

L'Università della Valle d'Aosta e l'Università Milano Bicocca ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell'Università Milano Bicocca e dell'Università della Valle d'Aosta possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al seguente ambito di studi:

- Sociologia dei processi economici, organizzativi e del lavoro.

ART. 2 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università Milano Bicocca e l'Università della Valle d'Aosta si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 1 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dagli organi di governo delle parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi locali/nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo.

Gli accordi attuativi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed alla normativa universitaria e richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Attività di ricerca, consulenza e formazione:

L'Università Milano Bicocca ed l'Università della Valle d'Aosta potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- collaborazioni tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di scambio, diffusione e comunicazione scientifica;
- attività di formazione;
- attività di ricerca condivise dall'Università della Valle d'Aosta e dall'Università Milano Bicocca, anche finalizzate alla pubblicazione e comunicazione dei risultati scientifici conseguiti, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi attuativi, le attività indicate, tra cui quelle di scambio scientifico, di ricerca, di consulenza e di formazione tra l'Università Milano Bicocca e l'Università della Valle d'Aosta dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.

Partecipazione a bandi locali/nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi locali, nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese, delle associazioni e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario locale/nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario locale/nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

ART. 3 – RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL'ACCORDO

L'Università Milano Bicocca indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Serafino Negrelli, Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare SPS/09 afferente al Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.

L'Università della Valle d'Aosta indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Massimo Angelo Zanetti, Ricercatore del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

ART. 4 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

ART. 5 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 6 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.

ART. 7 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di

legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata negli stessi contratti attuativi.

ART. 9 - AGGRAVI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta aggravii finanziari per le parti contraenti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno regolati nei singoli accordi attuativi specifici a seconda del tipo di attività.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

ART. 11 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno quattro mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 12 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università Milano Bicocca e l'Università della Valle d'Aosta redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ARTICOLO 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Università Milano Bicocca garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università Milano Bicocca potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

L'Università della Valle d'Aosta garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 14 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;

- se previsto e necessario, il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università Milano Bicocca e dell'Università della Valle d'Aosta, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo d'intesa.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

ART. 16 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 17- REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è

assolta in modo virtuale dall'Università
degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n.
95936 del 23.12.02) per un importo
complessivo di €Milano
Aosta,

Per l'Università degli Studi di Milano Bicocca

Per l'Università della Valle d'Aosta

Il Pro- Rettore alla Valorizzazione della Ricerca

Il Rettore

(Prof.Danilo Porro)

(Prof. Fabrizio Cassella)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005